



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 29/04/2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA PER LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO QUALITATIVO CONTRATTUALE E TECNICO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) CON DECORRENZA 01.01.2023

L'anno 2022, addì ventinove (venerdì) del mese di Aprile con inizio della seduta alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero a oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
1 CIPANI GIANPIERO	x		10 CANDELORO ALESSANDRO	x	
2 BANA FEDERICO	x		11 SANDRINI ARIANNA REGINA	x	
3 GRISI NIRVANA MARIA	x		12 COBELLI MARCELLO	x	
4 BIANCHINI ANNAROSA	x		13 CIATO GIOVANNI	x	
5 BUSSEI MATTEO	x		14 CAGNINI FRANCESCO	x	
6 BANALOTTI ALESSANDRA	x		15 ZAMINATO MANUELA	x	
7 NEDROTTI IGOR	x		16 BONETTI MARINA		x
8 COMINI GUALTIERO	x		17 ZAMBELLI STEFANIA		x
9 TOFFOLETTO GIORGIO	x				

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Aldo Silvestri.

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Giorgio Toffoletto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA PER LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO QUALITATIVO CONTRATTUALE E TECNICO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) CON DECORRENZA 01.01.2023

PRESIDENTE:

Passiamo ora al punto numero 4 all'ordine del giorno:

<<INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA PER LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO QUALITATIVO CONTRATTUALE E TECNICO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) CON DECORRENZA 01.01.2023>>.

Prego, Dottor Cigala che illustra.

DOTTOR CIGALA:

Vi spiego di cosa si tratta. Si tratta di un adempimento nuovo, perché nuova è la delibera che ha adottato ARERA che, come ormai sappiamo da un paio d'anni, si sta occupando del settore rifiuti oltre che di quello del gas e del servizio idrico integrato. Questa delibera, n. 15, del gennaio 2022 adotta un testo unico in tema di qualità dei servizi per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e indica quattro schemi regolatori in merito al livello di qualità dei servizi erogati dai gestori e chiede agli Enti di individuare il posizionamento all'interno di questi quattro schemi.

Questo ha un impatto diretto sul PEF, perché un determinato livello di servizio comporta determinati costi. Garda Uno ha valutato attentamente, per quanto possibile perché la normativa è nuova, si tratta di una delibera di 43 pagine con tutta una serie di allegati tecnici con parecchi altri dubbi interpretativi, e in fase di prima applicazione ha suggerito ai propri Enti per i quali effettua servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di adottare il livello dello schema qualitativo numero uno, anche perché difficilmente riuscirebbe a garantire nell'immediato il livello di servizio richiesto negli schemi successivi. Un esempio per tutti, in questo momento bisognerebbe attivare un servizio di call center 24 su 24 per tutto l'anno e quindi non è in grado in questo momento nemmeno di riorganizzarsi immediatamente per garantire questo livello di servizi.

È importante il livello di servizi, anche perché successivamente entrerà in vigore anche tutta una tematica relativa alle sanzioni perché una volta determinato qual è il livello di servizio che l'Ente, e poi il gestore, deve garantire immediatamente dopo, è il gestore stesso che si deve auto-sanzionare ogni volta che non è stato in grado di rispettare il livello di servizio, che spesso è collegato ai rapporti con l'utenza: tempistica di risposta, tempistica di attivazione; ogni volta che poi non è in grado di riuscire a rispettare questi tempi, deve auto-sanzionarsi, emette una fattura e dare questa sanzione all'utente che è stato danneggiato. È un tema abbastanza importante, gli Enti e i gestori si devono organizzare. Questa norma, ripeto, è completamente nuova perché prima non esisteva, decorre questa prima adozione dal 2023 ed ha un'incidenza anche sul PEF, sul Piano Economico Finanziario, perché, ripeto, un determinato livello di servizio va a incidere sui costi, perché se devo attivare, per esempio, l'esempio che dicevo prima, un call center 24 su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni è evidente che ho bisogno di parecchie persone che poi svolgono questo servizio; invece, di avere 2-3 persone, ho bisogno probabilmente di 5-6 persone che fanno solo questo servizio per tutti i Comuni. Ha un impatto diretto sul PEF; Garda Uno ha chiesto a tutti i Comuni per cui fa il servizio di adottare livello base provvisoriamente, poi ovviamente ci si organizzerà, ci si confronterà, si approfondirà anche la normativa e magari si cercherà pian piano di migliorare e di andare anche verso livelli intermedi e successivi.

Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie, Dottor Cigala.
Prego, Capogruppo Ciato.

CONSIGLIERE CIATO:

Grazie, Presidente.

Con questa deliberazione che andiamo oggi ad approvare andiamo ad individuare questi quattro livelli che non sono stati descritti, ma sono:

- Il livello base, detto minimo;
- Il livello intermedio di primo livello;
- Quello intermedio di secondo livello;
- Quello avanzato.

Vengo a conoscere ora che è su proposta di Garda Uno che si va a scegliere il livello base, ma so che è il Comune che deve approvarlo. Speravo ci fosse stato un approfondimento e non una semplice presa d'atto della proposta avanzata dalla società che gestisce il servizio e quindi se ho ben capito, la proposta è quella di scegliere il livello base. È sulla scelta della maggioranza di contenere i costi questo oppure, come ha detto il relatore, il Dottor Cigala, perché c'è stato proposto dalla società che segue questo servizio?

Vedete, anche i Comuni della bassa e dell'hinterland hanno optato per il livello base, tutti, ma hanno altre esigenze. Noi abbiamo esigenze di un paese turistico e di un paese che ha una variazione di presenze che salta tremendamente tra il venerdì ed il sabato; tra l'inizio della stagione e dopo la stagione turistica. Mi sarei aspettato di trovare una descrizione ben più dettagliata sotto questo aspetto; io chiedo maggiori chiarimenti e maggiori delucidazioni per meglio comprendere e per meglio capire di che cosa effettivamente si tratti, visto che è stata citata la richiesta avanzata da Garda Uno.

Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie, Capogruppo Ciato.

Le faccio solo un accenno; le ricordo cosa ci siamo detti in Conferenza Capigruppo perché di questa cosa ne abbiamo parlato assieme e abbiamo condiviso la scelta del primo livello, che è quella di cui abbiamo parlato, dopo mi risponde.

CONSIGLIERE CIATO:

Abbiamo parlato, ma non abbiamo condiviso nulla.

PRESIDENTE:

Potevo anche bloccarla prima, mi fa finire di rispondere e poi mi replica. Mi sembra che ci siamo detti che il livello di servizio che ha proposto Garda Uno, che era l'uno, fosse quello che attualmente viene erogato ai cittadini salodiani; per carità è logico che noi abbiamo delle esigenze diverse dalla gestione dei Comuni della bassa - come dice lei - però per il servizio che fino adesso ha dato Garda Uno non credo ci possiamo lamentare: certo, lamentate se ne possono fare di tutti i tipi, però di questo ne avevamo parlato proprio in Conferenza dei Capigruppo. Siccome mi ha chiesto la parola il Segretario, prima di ribattere per favore, faccio intervenire il Segretario.

Grazie.

SEGRETARIO:

Grazie.

Semplicemente per una precisazione. Questa individuazione del livello qualitativo contrattuale non

riguarda la parte operativa del servizio di raccolta; riguarda soltanto l'interfaccia con gli uffici del Garda Uno e con gli uffici del Comune, tipo l'ufficio tributi. Non incide minimamente sul tipo di servizio, sulle modalità con cui viene espletata la raccolta giornaliera o la raccolta differenziata che avviene nel nostro Comune; attiene soltanto all'interlocuzione che avviene tra il cittadino e gli uffici, si attiene soltanto al livello amministrativo-burocratico, non sulla parte operativa del servizio di raccolta.

PRESIDENTE:

Grazie, Segretario.
Prego, Ciato.

CONSIGLIERE CIATO:

Grazie.
Certo, abbiamo parlato dell'argomento in sede di Capigruppo, abbiamo affrontato la situazione ma in sede di Capigruppo non abbiamo condiviso né votato assolutamente nulla.

PRESIDENTE:

Ho detto votato?

CONSIGLIERE CIATO:

Come?

PRESIDENTE:

Non ho detto votato.

CONSIGLIERE CIATO:

Non abbiamo condiviso assolutamente nulla. Abbiamo semplicemente trattato l'argomento ed esplicitato le varie situazioni. Mi consenta di dirle che il suo intervento in questo caso specifico è fuori luogo da questo punto di vista. Aggiungo poi che mi sarei aspettato, ripeto, una interlocuzione e una descrizione maggiore del tema per affrontarlo, anche perché tutti questi servizi, da adesso in poi, lo vedremo anche sulla delibera successiva, sull'argomento successivo, comporterà in futuro delle modifiche anche tariffarie. Speravo, oltre alla descrizione data, completa per carità, del Segretario, una migliore attenzione sull'argomento.

Posso anticipare che su questo tema, vista la situazione e anche particolare di ARERA che affronta con due deliberazioni, la 363 e la 15 che sono circa un centinaio di pagine tra le deliberazioni e i relativi allegati e che è completa e che è l'anticamera per l'aumento tariffario degli anni successivi, anticipo che il nostro Gruppo su questo tema si asterrà.

PRESIDENTE:

Siccome in Conferenza dei Capigruppo non siamo solo io e lei che ci possiamo sbugiardare uno con l'altro, non le rispondo neanche perché c'erano degli altri presenti.

CONSIGLIERE CIATO:

Spero di essere stato sufficientemente chiaro, Presidente. Abbiamo trattato, ma non abbiamo discusso dell'argomento e non abbiamo condiviso assolutamente nulla.

PRESIDENTE:

Dichiarazione di voto.
Prego, Capogruppo Comini.

CONSIGLIERE COMINI:

Grazie, Presidente.
Dico subito che sorvolo sulla querelle che ha visto coinvolto, per la riunione dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio con il collega Capogruppo Ciato. Il nostro voto è favorevole anche perché per quello che ho capito di questo argomento è una conseguenza della delibera ARERA a cui qui si fa riferimento e noi andiamo a deliberare di determinare gli obblighi di qualità contrattuale tecnica cui dovrà adeguarsi il gestore dei servizi. Ribadisco, il nostro voto è favorevole, ribadisco quanto già hanno ben precisato sia il Segretario comunale sia il Presidente del Consiglio che l'individuazione del livello uno, livello base non va per niente ad inficiare la qualità del servizio della raccolta rifiuti, che credo i cittadini salodiani possano constatare che è di qualità e di livello. Non vai a inficiare questo e il cittadino non può temere il fatto che si sia adottato il livello uno. Ribadito questo, voto favorevole.
Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie, Capogruppo Comini.
Prego, Capogruppo Ciato.

CONSIGLIERE CIATO:

Confermo quanto ho anticipato prima: non ci sono elementi che possano farci esprimere un parere favorevole. Se ci fossero stati li avremmo presi in considerazione, non ci sono; riteniamo sia doveroso sottolineare che tutto ciò deriva da più deliberazioni di ARERA che hanno inciso sulle scelte, ma in assenza di specifiche più attente e più oculate nell'interesse dei cittadini, noi ci atteniamo.
Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie, Capogruppo Ciato.
Metto in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno: "Individuazione dello schema per la definizione del livello qualitativo contrattuale e tecnico del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 con decorrenza 01.01.2023".

Consiglieri favorevoli?

SEGRETARIO:

12.

PRESIDENTE:

Contrari?

SEGRETARIO:

Nessuno.

PRESIDENTE:

Astenuti?

SEGRETARIO:

3 (Consiglieri Ciato, Cagnini e Zaminato)

PRESIDENTE:

Votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera.

Consiglieri favorevoli?

SEGRETARIO:

12.

PRESIDENTE:

Astenuti?

3 (Consiglieri Ciato, Cagnini e Zaminato)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue:
“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto sopra menzionato, entro il 31/03/2022 ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato.

PRESO ATTO che in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

RILEVATO che la sopracitata data del 31/03/2022 è termine ordinatorio ma non perentorio e può essere posticipato dall'Ente Locale alla data di approvazione del PEF in Consiglio Comunale che, al momento è fissata al 30 aprile, per i Comuni che hanno già approvato il Bilancio di Previsione, ovvero al 31 maggio, se il documento programmatico non è ancora stato approvato;

CONSIDERATO che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2021 l'Ente Comune di Salò ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati;

PRESO ATTO pertanto che, in qualità di Ente territorialmente competente, l'Ente Comune di Salò obbligatoriamente deve individuare lo schema di cui all'oggetto entro il 30.04.2022;

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

VISTO che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]";

RILEVATO che:

- nell'ambito del D.lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: "Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

CONSIDERATO che:

- alla data di approvazione della presente Deliberazione non è noto il soggetto a cui è affidato il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l'anno 2022 e che quindi siano da ritenere implicitamente assegnate ai Comuni le funzioni ad esso spettanti *oppure che nella Regione di appartenenza non è prevista o non è funzionante l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al presente Comune;*
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, nel caso specifico il Consiglio Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 "[...] *compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]*";

VISTO che ai sensi dell'articolo 107 citato “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita al dirigente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come “*la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio*”;

CONSIDERATO che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 01/01/2023;

VISTO il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio I ovvero minimo;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 141 del 12.11.2020 ha provveduto all'approvazione ed adozione della carta della qualità dei servizi:” I tributi comunali e i diritti del contribuente” tra cui si evince gli standards minimi di qualità da rispettare in materia di TARI e rapporti con gli utenti;

CONSIDERATO che la Carta della qualità dei servizi tributari, tra cui la TARI, ha validità biennale a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta Comunale e pertanto è soggetta a revisione a far data dal 12.11.2022 salvo si verifichino modifiche normative e/o organizzative che si riflettano sul contenuto della stessa, sulle modalità di erogazione dei servizi e sui relativi standard di qualità;

PRESO ATTO che, in sede di tale aggiornamento, la Giunta Comunale terrà debito conto di quanto deliberato con tale atto da parte del Consiglio Comunale;

VISTI altresì:

- la Legge n. 212 del 27.07.2000 nota come Statuto dei diritti del contribuente;
- il D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. in tema di armonizzazione contabile;

RITENUTO per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I “livello qualitativo minimo”;

VISTO il parere favorevole, del Responsabile Area Finanziaria Dott. Ettore Cigala, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

CON VOTI favorevoli n. 12 , astenuti n. 3 (Consiglieri Ciato, Cagnini e Zaminato), espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovrà adeguarsi **con decorrenza 01.01.2023** il gestore dei servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo *lo schema I "livello qualitativo minimo"* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;
2. di trasmettere al Gestore Garda Uno s.p.a. con sede in Via Italo Barbieri n. 20 25080 Padenghe sul Garda (Bs) C.F. 87007530170 P.IVA 00726790983 il presente atto affinché lo stesso possa provvedere alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente;

CON SUCCESSIVA specifica votazione con esito: favorevoli n. 12, astenuti n. 3 (Consiglieri Ciato, Cagnini e Zaminato), espressa per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
GIORGIO TOFFOLETTO

Il Segretario Generale
DOTT. LUCA SERAFINI